

senza l'esazione prescritta, ma molti, anche specialmente in questa Città, vendono liberamente dei Generi, la di cui privativa è stata affittata, con riflessibile danno degli Abbocatori, che debbono pagare il convenuto canone. Ai quali disordini vi si aggiunge altresì quello di non minor importanza, che con grave pregiudizio delle manifatture nazionali, non meno che de' Sovrani diritti, continua pure la criminosa introduzione di Merci proibite, e sottratte al Dazio imposto dalle Tariffe veglianti colla suaccennata epoca 1796.

Obbligata l'Intendenza Generale non solamente ad invigilare all'esatta legittima percezione de' Regi diritti, senza la quale non potrebbero sostenersi li pesi del Principato, ma anche a non permettere nè il danno, che deriva agli Abbocatori per le vendite, che succedono di quegli Articoli, che sono in loro condotta, nè che dalli Contravventori venga rovinato il Commercio delli Negozianti onesti, che si sottopongono al pagamento de' diritti prescritti, e ad impedire, che con l'introduzione clandestina delle manifatture estere, vengano rovinate le nazionali; previene di nuovo il Pubblico, che, per tutti i rami di Finanza, le Leggi, e Tariffe veglianti nel 1796. sono rimesse nel loro pieno vigore, e per conseguenza anche le penali prescritte per le contravvenzioni